



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Comunicato Ufficiale N.38/TFT del 26/04/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 26/04/2024
ha adottato le seguenti:
DELIBERE

Fasc.232

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. N. Pomponio.

Prot. 23229/56 pfi23-24 PM/mf del 14/03/2023

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **A.S.D. Fox Paestum**, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Matteo Noce, Alessio Pastena ed Eros Franco così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini

Rilevato che i sig.ri Eros Franco, Alessio Pastena e Matteo Noce, quest'ultimo in proprio e nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fox Paestum, hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 245/AA del 29 novembre 2023 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Fox Paestum prevedeva l'applicazione della sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione ed € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda; **Considerato** che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 338/AA del 20 febbraio 2024 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.S.D. Fox Paestum, in quanto la società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società A.S.D. Fox Paestum € 400,00 di ammenda. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione alla fondatezza degli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per la società A.S.D. Fox Paestum € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 22.04.2024,

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo

Fasc.231

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. N. Pomponio.

Prot. 21128/678 pfi23-24 PM/ag del 22/02/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il Sig. **Mario D'Alessandro**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Borussia Aragonés : - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società rappresentata, a seguito di quanto occorso in occasione della gara San Sossio - ASD Borussia Aragonés disputata in data 13.1.2024 e valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, nonché in occasione della gara ASD Borussia Aragonés - Fontanarosa disputata in data 21.1.2024 e valevole per lo stesso campionato, espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri degli arbitri che hanno diretto tali incontri e, per l'effetto e più in generale, della classe arbitrale nel suo complesso intesa, nonché del Comitato Regionale Campania, con le seguenti dichiarazioni contenute in un comunicato stampa pubblicato in data 25.1.2024 dal portale "Tuttocampo.it", sezione Campania: <"**ADESSO BASTA! NON CI STIAMO PIÙ! Ci vediamo costretti a pubblicare questo comunicato perché stanchi di subire decisioni che rischiano di mettere in discussione la passione e l'abnegazione verso lo sport del calcio. Potremmo fare un lungo elenco ma ci soffermiamo sulle ultime due gare disputate in cui si sono verificati episodi che hanno del surreale. Iniziamo dalla gara contro il San Sossio, sul 2-2 quando mancano 5 minuti alla fine l'arbitro sospende la partita perché il nostro portiere rimane contuso e con difficoltà a riprendersi dopo essere stato colpito dagli avversari nel tentativo di recuperare il pallone. La situazione sembrerebbe ben definita ma qui inizia il teatrino. Aspettiamo la decisione del giudice sportivo che puntualmente arriva e stabilisce che LA PARTITA DEVE ESSERE RIPETUTA PER ERRORE TECNICO DELL'ARBITRO. Allora noi ci chiediamo: quale sarebbe l'errore tecnico? È possibile sapere che cosa ha dichiarato nel referto? E ancora, se la partita in questione va ripetuta significa che non è refertabile ma comunque sono state convalidate le squalifiche ai nostri tesserati espulsi in quella gara e che hanno dovuto scontare nella partita successiva arrecandoci un'altra penalizzazione. SQUALIFICATI IN UNA PARTITA CHE NON ESISTE!! Ma andiamo oltre, partita da ripetere, bene...quando ce la mettono? GIOVEDÌ 25 GENNAIO, qual è problema direste? Nessuno se non fosse che non si è mai visto un recupero messo al giovedì in quanto sono sempre stati messi al mercoledì e SOPRATTUTTO 48 ORE PRIMA DI UN'ALTRA GARA DI CAMPIONATO!! Cara federazione vi ricordiamo che neanche i professionisti giocano due gare di seguito a distanza di 48 ore, siamo dilettanti... Arriviamo all'ultima partita in questione, quella di domenica scorsa contro il Fontanarosa: segniamo un goal e l'arbitro nello stupore generale, anche degli avversari, annulla la rete perché a suo dire la palla non è entrata, sarebbe uscita misteriosamente centralmente alle spalle della rete !! STENTIAMO A CREDERCI E SOPRATTUTTO ASSISTIAMO AL SURREALE: IL DIRETTORE DI GARA " OSSERVA " INSIEME A NOI LA PRESENZA DI UN GROSSO BUCO NELLA RETE, CENTRALMENTE, MA SOSTIENE CHE IL BUCO NON C'È!!! INCREDIBILE! Potremmo evidenziare una marea di situazioni che a questo punto non possiamo catalogare come errori ma malafede di questi ragazzini che vengono ad arbitrarci. Stiamo subendo decisioni e provvedimenti che hanno poco a vedere con il semplice errore di valutazione e che oltre a comprometterci il campionato in termini di risultati stanno facendo passare la voglia di andare su un campo di calcio. OGGI, GIOVEDÌ 25 GENNAIO, È IN PROGRAMMA LA PARTITA DA RIPETERE CONTRO IL SAN SOSSIO, MA NOI NON CI PRESENTEREMO! CONSCI DELLE CONSEGUENZE A CUI ANDREMO INCONTRO DECIDIAMO DI ASSUMERE QUESTA DECISIONE COME SEGNO DI PROTESTA. E SE LA SITUAZIONE CONTINUERÁ COSÌ SIAMO PRONTI A RITIRARE LE NOSTRE SQUADRE DAI RISPETTIVI CAMPIONATI. NON PRETENDIAMO FAVORITISMI MA IL GIUSTO RISPETTO, RICORDIAMO CHE SIAMO IMPEGNATI IN DUE CAMPIONATI SIA QUELLO DI SECONDA CHE QUELLO DI TERZA E VORREMMO SEMPLICEMENTE CHE QUESTI SIGNORINI CHE VENGONO AD ARBITRARCI LO FACCIANO SENZA GUARDALE LE CLASSIFICHE E CON LA MASSIMA ONESTÁ PROFESSIONALE. ACCETTIAMO L'ERRORE MA NON LA PRESA IN GIRO!">;**

- la **società ASD Borussia Aragonés** a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mario D'Alessandro, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente e calciatore sig. Mario D'Alessandro, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Borussia Aragonés € 600,00 di ammenda. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione alla fondatezza degli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

il Presidente e calciatore sig. Mario D'Alessandro, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Borussia Aragonés € 600,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 22.04.2024,

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email - amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, lì 26 aprile 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**